



# COMUNE di FROSINONE

**Deliberazione del  
Consiglio Comunale**

Numero  
**DCC / 10 / 2023**

Data  
**30 Marzo 2023**

**Oggetto:** Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

## **DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemilaventitrè** addì **Marzo** del mese di Marzo alle ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale :

			Presente	Assente				Presente	Assente	
1	Mastrangeli	Riccardo	<b>P</b>		18	Scaccia	Maurizio	<b>P</b>		
2	Tagliaferri	Massimiliano	<b>P</b>		19	Bortone	Giovanni	<b>P</b>		
3	Alviani	Cristian	<b>P</b>		20	Testa	Rossella	<b>P</b>		
4	Petricca	Teresa		<b>A</b>	21	Cirillo	Pasquale	<b>P</b>		
5	Martino	Giovambattista		<b>A</b>	22	Marzi	Domenico		<b>A</b>	
6	Grieco	Mario	<b>P</b>		23	Pizzutelli	Angelo	<b>P</b>		
7	Crescenzi	Sergio		<b>A</b>	24	Cristofari	Fabrizio		<b>A</b>	
8	Turriziani	Alessia	<b>P</b>		25	Venturi	Norberto		<b>A</b>	
9	Savo	Alessia	<b>P</b>		26	Gagliardi	Carlo	<b>P</b>		
10	Carfagna	Franco	<b>P</b>		27	Mandarelli	Alessandra	<b>P</b>		
11	Pizzutelli	Anselmo	<b>P</b>		28	Papetti	Armando	<b>P</b>		
12	Mirabella	Maria Antonietta		<b>A</b>	29	Caparrelli	Claudio	<b>P</b>		
13	Pallone	Francesco	<b>P</b>		30	Campagiorni	Francesca	<b>P</b>		
14	Chiappini	Francesca	<b>P</b>		31	Turriziani	Andrea		<b>A</b>	
15	Verrelli	Sergio	<b>P</b>		32	Iacovissi	Vincenzo	<b>P</b>		
16	Renzi	Corrado	<b>P</b>		33	Vicano	Mauro	<b>P</b>		
17	Fabrizi	Cinzia		<b>A</b>						

**Assegnati N. 33 In carica N. 33 Presenti N. 24 Assenti N. 9**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mauro Andreone il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Massimiliano Tagliaferri nella sua qualità di Presidente.

La seduta è pubblica.

Preso atto che risultano presenti 26 consiglieri (assenti: Petricca, Martino, Crescenzi, Mirabella, Fabrizi, marzi, Venturi), il Presidente Massimiliano Tagliaferri, introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno concernente: "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI" e comunica che sono stati presentati emendamenti dai Consiglieri Angelo Pizzutelli e Andrea Turriziani con parere contabile negativo e pertanto non ammissibili. Concede la parola all'Ass. Adriano Piacentini il quale illustra i punti salienti della proposta di deliberazione. Al termine dell'illustrazione il Presidente concede la parola ai Cons. Angelo Pizzutelli e Andrea Turriziani i quali illustrano gli emendamenti presentati .

Interviene anche il Cons. Cristofari.

Poichè nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione la proposta di deliberazione.

Dopo di che,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 comprese le disposizioni relative alla parte sanzionatoria, nonché le disposizioni vigenti in materia e quelle con esse compatibili;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per le quali la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- le detenzioni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, dove il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

CONSIDERATO che ad opera del D. Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, c. 1 nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 definizione di rifiuti speciali,
- art. 184, classificazione dei rifiuti,
- art. 198, c. 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,

- art. 238, c. 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, come riformato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successivamente dalla Legge n. 118/2022, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. n. 152/2006, possono decidere di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per rivolgersi al mercato, presentando apposita istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato alla raccolta dei rifiuti a dimostrazione del corretto conferimento dei rifiuti, per un periodo non inferiore a due anni;

DATO ATTO che ad opera della deliberazione n. 15/2022 e dell'allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha integrato le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità nell'erogazione di detto servizio, come già disciplinate con la deliberazione n. 444/2019, con cui aveva introdotto la cd "carta dei servizi";

ATTESO che la citata deliberazione n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)*", unitamente al relativo Allegato (cd TITR 444), aveva già individuato "*gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", avviando, appunto, l'individuazione di elementi relativi alla qualità minima del servizio e alle modalità utili per una corretta comunicazione agli utenti;

RAMMENTATO che, nel rispetto delle indicazioni dettate da ARERA con i documenti sopra riportati, i gestori del servizio rifiuti e quelli di gestione delle tariffe TARI, compresi i Comuni, erano tenuti a rendere disponibili per tutti gli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche, le informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio, nonché al pagamento della TARI, attraverso il sito internet istituzionale;

EVIDENZIATO, altresì, che le norme di trasparenza avevano già imposto l'obbligo di emissione di bollette chiare e trasparenti, così da facilitare la comprensione della determinazione dell'onere a carico di ogni utenza;

RILEVATO che in conformità alla "carta dei servizi", i Comuni già erano tenuti a mettere a disposizione sul proprio sito, tutti i moduli relativi alla gestione della TARI, dai moduli di reclamo, fino alle specifiche modalità di realizzazione dei servizi di raccolta e di spazzamento, nell'intento di conseguire gli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla medesima ARERA;

CONSIDERATO che le nuove previsioni dettate dall'Autorità hanno un impatto ancor più rilevante sulla gestione della TARI, in quanto sortiscono un impatto non indifferente sui regolamenti comunali per l'applicazione della tassa;

VERIFICATO che le indicazioni fornite da ARERA non sempre sono coerenti con le previsioni normative dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013 e s.m.i. ed alla Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che, di fatto, ARERA non ha potere legislativo, pur avendo la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della Legge n. 205/2017, evidenziando il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore nazionale e la disciplina prevista dall'Autorità;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, adeguare le disposizioni del regolamento TARI alle previsioni di ARERA, quando l'intervento di modifica non contrasta con i principi che reggono la materia tributaria;

CONSIDERATO che le disposizioni per le quali si rende opportuno procedere all'adeguamento del regolamento TARI riguardano i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 24 Obbligo di dichiarazione;
- art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione;
- art. 27 Riscossione
- art. 28 Rateizzazione degli avvisi bonari Tari
- art. 29 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- art. 30. Clausola di adeguamento;

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno introdurre modifiche relative alla seguente fattispecie, stante il netto contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, in ragione del fatto

che i provvedimenti di ARERA costituiscono, in ogni caso, disposizioni di rango inferiore rispetto alle previsioni normative relative alla tassa sui rifiuti:

1. non viene recepito il termine di 120 giorni per il completamento della procedura di rimborso, lasciando invariato il termine di 180 giorni, in conformità all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;

- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*;

- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;

- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

PRESO atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre dall'anno d'imposta 2020, *"... I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente"*;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata maggio;
- 2° rata luglio;
- 3° rata settembre;
- 4° rata novembre.

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *"A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria nella verbale n. 107 seduta del 13/03/2023;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di deliberazione e ne ha autorizzato l'ulteriore corso nella seduta dell'08/03/2023

VISTO il parere favorevole espresso della Prima Commissione Consiliare nella seduta del 20/03/2023;

Con voti favorevoli 17, contrari 9 ( Angelo Pizzutelli, Cristofari, Gagliardi, Mandarelli, Papetti, Caparrelli, Campagiorni, Andrea Turriziani, Iacovissi), espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente

#### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto, evidenziate in grassetto;
- le modifiche e le integrazioni al Regolamento per l'applicazione della TARI riguardano esclusivamente gli articoli di seguito riportati:
  - o art. 24 Obbligo di dichiarazione;
  - o art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione;
  - o art. 27 Riscossione
  - o art. 28 Rateizzazione degli avvisi bonari Tari
  - o art. 29 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - o art. 30. Clausola di adeguamento;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente

**Massimiliano Tagliaferri**

Il Segretario Comunale

**Dott. Mauro Andreone**

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 T.U 18.08.2000, n. 267.

Per il Segretario Comunale

Il Funzionario incaricato

Dott.ssa Sara Capozzi

li, .....

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Il Segretario Comunale

**Dott. Mauro Andreone**

Li, .....

.....

Al Dirigente del Settore Entrate per l'esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale

**Dott. Mauro Andreone**